

N. 7472/15 R.G.



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai
Magistrati:

dott. Paolo Corder	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice rel.
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice

riunito in camera di consiglio, nel procedimento per omologazione di
concordato preventivo promosso

da

SOC IN
PROCEDURA s.r.l. in persona del legale rappresentante,

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO, in
persona del Commissario Giudiziale
ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 28.10.2014 ^{SOC IN}PROCEDURA ha chiesto di essere
ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito
della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall.

Con decreto del 13.11.2014 (depositato il 20.11.2014) il Tribunale, sentito il
Pubblico Ministero e verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi, ha assegnato termine di giorni 120 ai sensi dell'art. 161, comma 6
e 10, l.fall. per il deposito della proposta, del piano concordatario e della



documentazione ex art. 161, comma 2 e 3 , L.F., termine poi prorogato di ulteriori 60 giorni con decreto del 12.3.2015 (depositato il 20.3.2015).

In data 17.4.2015 e integrazione in data 20.5.2015 [REDACTED] depositava la proposta e il piano, nonché della debita documentazione.

SOC IN PROCEDURA

In base al piano è stata prevista la soddisfazione dei crediti attraverso i flussi di cassa positivi generati dalla "Good Company" mediante continuazione dell'attività e attraverso la cessione dei beni non strategici allocati nella "Bad Company" in particolare l'immobile sociale e l'apporto del terzo ([REDACTED]) per consentire il pagamento integrale delle spese di prededuzione, dei creditori privilegiati (rimborso integrale del debito capitale per Iva e ritenute, rimborso dei creditori privilegiati secondo l'ordine dei privilegi sui beni mobili fino ad esaurimento della finanza propria) oltre che una soddisfazione parziale dei creditori chirografari garantito dall'apporto di nuova finanza (rimborso parziale del 7% circa dei creditori privilegiati degradati a chirografi, tutti gli interessi e sanzioni tributarie e previdenziali e dei chirografari ovvero di altra maggior percentuale resa possibile a conclusione della procedura).

Sentito il Pubblico Ministero e il debitore, con provvedimento del 21.5.2015, verificata la sussistenza dei presupposti, è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, con la previsione del versamento della somma di Euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 163, 1° co. n. 4 L.F. e la conferma della nomina del Commissario Giudiziale nella persona del dott. Marco D'Este.

Quest'ultimo ha depositato la propria relazione ex art. 172 L.F. depositata il 23.6.2015 e all'udienza del 9.7.2015, fissata per l'adunanza dei creditori ex





art. 174 L.F., si è proceduto alle operazioni di voto sulla proposta del debitore.

In data 29.7.2015 il Commissario Giudiziale ha dimesso relazione sulla votazione, all'esito della quale il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio *ex art. 180 l.fall.* per la data del 15.10.2015.

Il decreto pronunciato dal Tribunale il 10.8.2015 è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.fall. e notificato, a cura della società debitrice, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti entro il termine stabilito.

Nel prescritto termine di dieci giorni prima dell'udienza la società proponente si è costituita e il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere.

Non sono state presentate opposizioni.

All'udienza camerale del 15.10.2015 la società debitrice ha insistito per l'omologazione della proposta concordataria e il Commissario Giudiziale ha esposto il suo parere.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per poter addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da [REDACTED] tenuto conto che la procedura si è regolarmente svolta, nel pieno rispetto delle norme in materia dettate dalla legge fallimentare.

SOC IN
PROCEDURA

Inoltre, sono state raggiunte le maggioranze prescritte (voti favorevoli per euro 4.649.271,86 pari al 70,86% del totale e voti contrari per euro 1.912.077,59 pari al 29,14 %) e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, in quanto i voti sono stati validamente ed efficacemente espressi previa adeguata e specifica informativa dei creditori circa le



ricadute della omologa del concordato preventivo anche in comparazione con la alternativa del fallimento della società istante.

Quanto al merito, debbono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti di ammissibilità della procedura relativi a:

- qualità di imprenditore non piccolo della società ricorrente: trattasi, invero, di società commerciale che, sulla base della documentazione dimessa e secondo anche quanto emerge dal parere del Commissario Giudiziale, di certo non risulta avere cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, 1° comma l.fall.;

- stato di crisi, quale emerge dalla documentazione allegata al ricorso per concordato preventivo laddove è evidente lo squilibrio economico finanziario;

- sussistenza di un piano che prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della liquidità aziendale della società rinveniente sia da operazioni di liquidazione dei beni sia da un'operazione di aumento del capitale conseguente all'entrata di un socio [REDACTED] apportante nuova finanza con generazione di flussi finanziari positivi accompagnato dalla documentazione tutta di cui all'art. 161 L.F., ivi compresa la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali (come verificati anche dal Commissario Giudiziale) e quindi l'attendibilità del piano;

- fattibilità di tale piano, la cui verifica deve essere effettuata d'ufficio in ogni fase (cfr. sempre Cass. SU 1521/2013).

A tale ultimo proposito, occorre far presente che il Commissario Giudiziale ha espresso parere positivo sulla fattibilità del piano concordatario proposto. Per tutto quanto sin qui detto, sussistendo i presupposti di legge, la proposta concordataria va omologata da parte del Collegio.





Poiché la proposta di concordato prevede anche la cessione di beni e, quindi, la loro liquidazione, va nominato un Liquidatore.

Il Liquidatore dovrà predisporre rendiconti, da sottoporre al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale e da depositare in cancelleria, e trasmettere al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarli ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione.

Il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura. Inoltre dovrà immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato.

Ogni operazione contabile compiuta dal Liquidatore dovrà essere registrata in apposito registro, vidimato da almeno un membro del Comitato dei Creditori ex art 38, 1° co. L.F..

Il Liquidatore dovrà, poi, predisporre piani di riparto (anche parziali) per la distribuzione dell'attivo (con la precisazione che le somme incassate dovranno essere versate nel c/c bancario intestato alla procedura) e, al termine della gestione, presentare il conto finale.

Ai sensi dell'art. 182 L.F. va nominato il Comitato dei Creditori nella composizione di cui infra.

Si nomina quale G.D. la dott.ssa Martina Gasparini, alla quale rimette ogni provvedimento in ordine alle precise modalità di esecuzione del concordato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:





SOC IN
PROCEDURA

- omologa il concordato preventivo proposto da [REDACTED] e di cui al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ;
 - conferma giudice delegato alla procedura la dott.ssa Martina Gasparini;
 - nomina Liquidatore giudiziale la dott.ssa Ambra Mattiello;
 - conferma il dott. Marco d'Este quale Commissario Giudiziale;
 - conferisce al dott. D'Este l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
 - costituisce il Comitato dei Creditori nella seguente composizione:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- I predetti membri del C.d.C. provvederanno al nomina del Presidente ex artt. 181 e 40, 3° co. L.F.;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore a) predisponga rendiconti da sottoporre al Commissario Giudiziale, che saranno depositati in cancelleria;
 - b) trasmetta al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarla ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione;
 - dispone che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
 - dispone che le somme ricavate dalla liquidazione delle attività aziendali della società debitrice vengano versate su conto corrente bancario intestato alla procedura e che le stesse, unitamente a quelle già rimesse nella



disponibilità del Commissario Giudiziale – dedotte le spese di procedura – siano utilizzate dal Liquidatore medesimo per il pagamento dei creditori concorsuali secondo piani di riparto, anche parziali, da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale;

- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro vidimato da almeno un membro del C.d.C.;
- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 116 L.F. e chiedi al G.D., previo parere del Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;
- rimette al Giudice Delegato di stabilire con decreto ogni più precisa modalità di esecuzione del concordato, disponendo, fin da ora, che la vendita dei beni dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 182, commi 4 e 5, e degli artt. 105-108 ter L.F., in quanto compatibili;
- dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Liquidatore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 21.10.2015

Il Presidente
Dott. Paolo Corder

Il Giudice rel.
Dott. Gasparini



